

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni:

- a) pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione;
- b) comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente;
- c) pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
- d) comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
- e) comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).

*Articolo 2*

**Definizione di «gestore della sede di negoziazione»**

Ai fini del presente regolamento, per «gestore della sede di negoziazione» si intende:

- a) un operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- b) un'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

*Articolo 3*

**Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione**

1. Il gestore della sede di negoziazione pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), sul proprio sito web nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.
2. Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente in un formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall'autorità competente utilizzando il formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

*Articolo 4*

**Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione**

1. Il gestore della sede di negoziazione pubblica immediatamente le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a).
2. Il gestore della sede di negoziazione non pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), con altre mezzi prima della loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
3. Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

*Articolo 5*

**Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti pubblicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera c), su un sito web nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato.
2. Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), in un formato standard leggibile da dispositivo informatico utilizzando i formati di cui rispettivamente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato.

